



Ministero dell'Economia e delle Finanze

*Dipartimento del Tesoro
Direzione V
Il Capo della Direzione*

Roma,

ASSOMEA
VIA DELLA MOSCOVA 18
20121 MILANO

OGGETTO: Mediatore creditizio – Quesiti

Si fa riferimento alla comunicazione del 4 aprile u.s. con la quale sono stati sottoposti all'esame di questa Amministrazione alcuni quesiti interpretativi relativamente all'applicazione del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni.

Nel confermare quanto già espresso con le note nn. DT 100578 e 100579 del 21/12/2012, la Scrivente, dopo aver provveduto ad esaminare le problematiche sollevate, esprime le considerazioni di seguito riportate.

1) Può un mediatore creditizio “raccoliere” la firma del cliente su un modulo contrattuale prestampato predisposto dall’Istituto erogante?

L’articolo 13 del d.lgs. n. 141, in ottemperanza al principio di indipendenza del mediatore creditizio (art. 128 *sexies*, comma 4, del TUB), ne esplicita il campo di attività, perimetrandone le funzioni, a completamento della messa in contatto delle parti, a quelle attinenti la sola fase istruttoria, svolta per conto dell’intermediario.

Rientra in tale fase, a titolo meramente esemplificativo, l'attività di raccolta delle firme del cliente e di conseguente autenticazione da parte del mediatore, strumentale all'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela prescritti dagli articoli 18 e ss. del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

L'esercizio di qualsiasi atto attinente alla fase conclusiva del contratto rientra più propriamente nella sfera dell'attività dell'agente in attività finanziaria, unico operatore del credito abilitato dal citato d.lgs. n. 141 a concludere contratti di finanziamento per conto di intermediari finanziari.

In effetti, lo stesso art. 128 *sexies*, nel definire l'attività del mediatore creditizio, ricorre alla locuzione "*potenziale clientela*" a sottolineare l'eventualità dell'instaurazione del rapporto contrattuale tra cliente e intermediario e la necessaria terzietà del mediatore nei confronti della facoltà della parte contrattuale a sottoscrivere l'accordo negoziale.

Si puntualizza inoltre che, l'utilizzo nella prassi di procedure standardizzate, attraverso la presentazione alla clientela di moduli predefiniti da parte dell'intermediario, comporta, di fatto, la conclusione del contratto in caso di apposizione della firma da parte del cliente. Ciò in quanto, con la predisposizione del formulario prestampato, l'intermediario ha precedentemente regolato in modo uniforme i propri rapporti con la massa di possibili contraenti, - ivi compresa l'eventuale valutazione del relativo rating di credito - avendo già manifestato la propria volontà attraverso l'indicazione delle condizioni e clausole contrattuali. La somministrazione del modulo prestampato equivale in sostanza alla presentazione di una vera e propria proposta contrattuale su cui il cliente esprime accettazione tramite apposizione della propria firma.

A tal proposito, si ritiene opportuno rammentare che, ai sensi del primo comma dell'art. 1341 del cod. civ., se il predisponente ha garantito la possibilità di conoscenza del regolamento contrattuale, l'aderente non potrà opporgli l'ignoranza della o delle clausole, che pertanto saranno efficaci nei suoi confronti, a prescindere dalla effettiva conoscenza delle stesse.

Anche nel caso di clausole particolarmente gravose e/o vessatorie, che richiedono a pena di inefficacia/nullità una specifica approvazione, è prevalso nella prassi l'uso di fare apporre al consumatore due firme sui moduli o formulari prestampati, la prima a confermare la volontà di sottoscrivere l'accordo, la seconda a sancire l'approvazione di una specifica serie di clausole tra quelle indicate nel modulo.

Le suesposte considerazioni inducono la Scrivente a non ricomprendere, tra le attività del mediatore, la raccolta dei moduli prestampati firmati dal cliente, pena la

violazione del principio cardine dell'indipendenza a fondamento dell'attività e della tutela del consumatore. Infatti, tale esercizio, concretandosi nella esternazione ed incontro della volontà delle parti negoziali, segna il momento conclusivo del contratto, come tale sottratto, *ex lege*, al novero delle facoltà insite nell'esercizio dell'attività di mediazione creditizia.

2) Un Istituto di credito o un intermediario finanziario ex 106 o 107 può segnalare ad un proprio cliente una società di mediazione creditizia?

Nel quesito proposto, si ritiene che il quadro normativo sui mediatori creditizi non impedisca la segnalazione di un mediatore creditizio da parte di un intermediario finanziario. Tale affermazione, tuttavia, sembra sollevare alcune criticità sia con riguardo alla segnalazione finalizzata al collocamento di prodotti offerti dal medesimo intermediario segnalante, sia con riferimento a quella finalizzata al collocamento di prodotti non offerti dal medesimo.

Sotto il primo profilo, la segnalazione di un mediatore da parte di un intermediario, per collocare prodotti offerti dal medesimo o da un soggetto appartenente al suo gruppo, sembrerebbe incompatibile con la struttura dell'attività di mediazione che consiste nel "mettere in contatto l'intermediario con il cliente". In tal caso, sarebbe l'intermediario a mettere in contatto il mediatore con il cliente e non viceversa. L'attività di quest'ultimo, pertanto, non potrebbe più qualificarsi come attività di mediazione. Inoltre, ove fosse ammessa tale prassi, la segnalazione comprometterebbe l'indipendenza tra mediatore ed intermediario, essendo elevato l'incentivo per quest'ultimo a collocare prodotti dell'intermediario segnalante.

Il rischio di compromettere l'indipendenza è allo stesso modo presente, ma con un grado inferiore, anche nel caso di segnalazione di un mediatore per il collocamento di prodotti non offerti dall'intermediario segnalante o da intermediari appartenenti al suo gruppo. Anche in tali casi la segnalazione potrebbe creare, comunque, nel mediatore l'incentivo a collocare prodotti offerti dal segnalante in operazioni future.

In conclusione sembra possibile affermare che l'attività di segnalazione di pregi di un mediatore creditizio da parte di un intermediario finanziario non possa avere ad oggetto prodotti offerti dal medesimo intermediario o da intermediari appartenenti al proprio gruppo. Per i prodotti non offerti dal segnalante o dal relativo gruppo di

appartenenza l'attività di segnalazione di pregi potrebbe sollevare, comunque, possibili criticità sotto il profilo dell'indipendenza.

(Giuseppe Maresca)
Firmatario1